CITTÀ DI SPONGANO

Provincia di Lecce

Ufficio Tecnico

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER TAGLIO RAMI E ALBERI IN PROPRIETÀ PRIVATA RICADENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SPONGANO (LE) POTENZIALMENTE INTERFERENTI CON LA SEDE FERROVIARIA ZOLLINO - GAGLIANO E SGOMBERO DI VEGETAZIONE SECCA ED OGNI ALTRO MATERIALE COMBUSTIBILE. ELIMINAZIONE FATTORI DI RISCHIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV ASSETTO DEL TERRITORIO

AVVISA

che, in relazione agli artt. 52, 55 e 56 del D.P.R. 11.07.1980 n. 753 di cui si riporta di seguito uno stralcio, è stata emessa Ordinanza sindacale n. 14 del 17/07/2024 relativa all'oggetto con la quale si impone l'**obbligo a carico dei privati proprietari dei terreni prospicienti la linea ferroviaria**, ricadenti nel territorio del Comune di Spongano, del taglio di rami ed alberi che possano, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura ferroviaria, creando possibile pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico esercizio ferroviario e di tenere sgombri da vegetazione secca ed ogni altro materiale combustibile i **terreni confinanti con la sede fino a 20 metri dal confine ferroviario**.

> ***Art. 52*** *Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di m 2. Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. (…) le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione nei tratti curvilinei.*
>
> ***Art. 55*** *I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.*
>
> ***Art. 56*** *Sui terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi deposito di pietre o di altro materiale deve essere effettuato ad una distanza tale da non arrecare pregiudizio all'esercizio ferroviario.*
> *Tale distanza non deve essere comunque minore di metri sei, da misurarsi in proiezione orizzontale, dalla più vicina rotaia e metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati quando detti depositi si elevino al di sopra del livello della rotaia. La distanza di cui al comma precedente è aumentata a metri venti nel caso che il deposito sia costituito da materiali combustibili.*

L'ordinanza sopra citata è pubblicata all'albo pretorio *on line* del Comune di Spongano e alla sezione notizie del sito istituzionale https://www.comune.spongano.le.it/.

Spongano, lì 17/07/2024

Il Responsabile del Settore
Ing. Tommaso GATTO